

Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 27

Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.7.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al << Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992 per favorire lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale anche nel territorio montano, delimitato ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall' anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6732 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.